

COMUNE DI MARTIRANO

(Provincia di Catanzaro)

SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

Il Sig. **Pietro Gallo** nato a (...) il e residente a (..) in Via(C.F.:), con l'assistenza dell'Avv. Francesco Ferrari, del Foro di Lamezia Terme,

E

Il **Comune di Martirano** (C.F.: 00366940799), in persona del Responsabile del Servizio Finanziario Pugliano Lina Grazia nata a ----- (----) il ----- e ivi residente in Via ----- C.F.: ----- giusto decreto sindacale n. 01/2023.

PREMESSO che:

- tra il Comune di Martirano ed il Sig. Pietro Gallo è in essere un contenzioso, attualmente, definito con la Sentenza n. 1455/2022, pubbl. il 31/12/2022, RG n. 201/2021 della Corte d'Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, trasmessa a mezzo Pec al Comune di Martirano in data 02.01.2023 dall'Avv. Scaramuzzino Pasqualino, ed acquisita al protocollo al n. 70 del 03/01/2023;
- nel rigettare l'appello proposto dal Comune di Martirano, la Corte di secondo grado ha confermato le statuizioni adottate dal G.L. del Tribunale di Lamezia Terme il quale, con la Sentenza n. 26/2021 (trasmessa a mezzo Pec al Comune di Martirano in data 20/01/2021 dall'Avv. Pasqualino Scaramuzzino ed acquisita al protocollo al n. 242 del 22/01/2021), aveva accertato la responsabilità del Comune nella causazione delle lesioni riportate dal Sig. Gallo, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 22.01.2014, per violazione dell'art. 2087 c.c.;
- con la suddetta Sentenza il Comune di Martirano veniva condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal lavoratore, quantificati in complessivi € 78.099,47, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
- il credito vantato complessivamente dal Sig. Gallo Pietro, ad oggi, ammonta complessivamente ad € 100.119,92 di cui:
 - € 78.099,47 per sorte capitale;
 - € 14.838,90 per rivalutazione monetaria calcolata con ultimo indice disponibile al 22/10/2023;
 - € 7.181,55 per interessi legali;
- ad oggi, la situazione finanziaria dell'Ente non consente la corresponsione immediata della somma sopra richiamata per incapienza totale;
- è comunque interesse del Comune non essere sottoposto ad azioni esecutive da parte del Sig. Gallo Pietro;
- è, per l'effetto, unica soluzione economica possibile per il Comune procedere ad una rateizzazione del debito tale da non provocare il dissesto finanziario o interruzione dei servizi essenziali;
- il Comune di Martirano si è prodigato nel richiedere al Sig. Pietro Gallo, una transazione/rateizzazione che possa essere sostenibile ed accettabile per entrambe le parti;

Vista la nota prot. n. 1822 del 09/05/2023 con la quale l'Avv. Francesco Ferrari, in nome e per conto del proprio assistito Sig. Gallo Pietro, comunicava gli esatti importi da liquidare, per come di seguito dettagliato: sorte capitale € 78.099,47 (come da Sentenza n. 1455/2022), rivalutazione monetaria € 14.292,20, interessi legali € 5.177,90, per un importo complessivo di € 97.569,57;

Vista la nota prot. n. 1948 del 18/05/2023 con la quale questo Ente comunicava all'Avv. Ferrari che, da un punto di vista economico-finanziario, il pagamento dell'intera somma di € 97.569,57, in un'unica soluzione, non era sostenibile e pertanto chiedeva una rateizzazione di almeno in 10 anni;

Vista la nota pec del 26/06/2023 con la quale l'Avv. Ferrari comunicava la piena disponibilità del Sig. Gallo a venire incontro all'esigenze dell'Ente accordando il pagamento dilazionato del credito in dieci anni della somma complessiva in € 137.000,00;

Vista la nota pec, prot. 2588 del 03/07/2023 con la quale questa Amministrazione, nel sottolineare le precarie condizioni economiche dell'Ente, proponeva al Sig. Gallo, tramite il proprio legale, un accordo più sostenibile mediante il pagamento della somma di € 120.000,00, da corrispondersi in 10 rate annuali di € 12.000,00 per un numero di dieci anni;

Vista la nota pec del 30/11/2023 con la quale l'Amministrazione comunale, in ultimo, proponeva di definire il contenzioso di cui in premessa, mediante un accordo ancora più sostenibile del precedente e maggiormente rispettoso del principio di economicità, nello specifico proponendo un piano di riparto dell'importo complessivo (sorte capitale, interessi e rivalutazione) di € 110.000,00, da corrispondersi in n. 10 rate annuali così suddivise:

- € 11.000,00 (Euro undicimila/00), alla sottoscrizione dell'accordo transattivo;
- altre nove rate di pari importo da corrispondersi a cadenza annuale entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno e comunque dopo l'approvazione del bilancio;

Vista la nota pec, prot. 4395 del 04/12/2023, con la quale l'Avv. Ferrari formalizzava l'accettazione della suddetta ultima proposta;

Atteso che con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo schema di accordo transattivo, nonché, lo stanziamento ed il conseguente impegno di spesa, discendente dal suddetto accordo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 42 c. 2, lettera i) del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 56 comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile della competenza finanziaria (all. 4/2), come segue:

- € 11.000,00 (Euro undicimila/00), alla sottoscrizione dell'accordo transattivo sul bilancio pluriennale finanziario 2023/2025 annualità 2023, approvato con atto di C.C. n. 6 del 08/09/2023, capitolo 124 "liti, arbitraggi e risarcimenti";
- altre nove rate di pari importo da imputare sugli appositi capitoli dei successivi bilanci pluriennali da corrispondersi con cadenza annuale entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno e comunque dopo l'approvazione del bilancio;

Richiamato l'art. 35, comma 3-bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale così recita: "*3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito edebito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anchemediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad*

interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.”;

Richiamato altresì l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro;

Considerata la convenienza della definizione transattiva della vertenza di cui in premessa, che appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune;

Tanto premesso, le parti come sopra costituite, stabiliscono:

1) Il Comune di Martirano, come sopra rappresentato, a titolo di transazione ed a tacitazione definitiva di ogni pretesa relativa al titolo di cui sopra inerente il giudizio della Corte App. Lav. CZ-R.G n. 201/2021 – Sentenza n. 1455/2022 offre in pagamento al Sig. Gallo Pietro l'importo complessivo di euro 110.000,00 (euro centodiecimila) a saldo e stralcio, da versare sul c/c, intestato al Sig. Gallo Pietro, secondo le seguenti modalità:

- € 11.000,00 (Euro undiecimila/00), alla sottoscrizione del presente accordo transattivo;
- altre nove rate di pari importo € 11.000,00 (Euro undiecimila/00) da corrispondersi a cadenza annuale entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno e comunque dopo l'approvazione del bilancio.

Viene precisato che se i giorni del previsto versamento dovessero coincidere con i giorni della settimana di sabato e/o domenica e/o con giorno festivo, il pagamento delle rate sarà posticipato al lunedì e/o al giorno non festivo immediatamente successivo; e con la clausola espressa che, in caso di disponibilità prima delle date indicate, previa comunicazione, verrà corrisposta la somma disponibile che sarà scomputata sulla rimanenza.

2) A garanzia del pagamento della somma indicata di cui sopra, il Comune rilascia a favore del Sig. Gallo Pietro polizza fidejussoria, a prima richiesta, rilasciata da (primaria compagnia assicurativa) il

3) Le parti, con il presente atto ed all'esito dell'avvenuto pagamento delle somme concordate, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, agli atti relativi al predetto giudizio, nonché alle domande eccezioni e richieste ivi contenute ed alle inerenti azioni sottostanti e di accettare, rispettivamente, le predette rinunzie.

4) La presente transazione impegna, formalmente, le parti al rispetto reciproco degli obblighi e dei termini ivi contenuti e previsti. Le parti si impegnano a dare esecuzione alla presente transazione nei termini sopra descritti che costituiscono termini essenziali.

5) Ove il Comune di Martirano non dovesse adempiere alle proprie obbligazioni (mediante il mancato versamento anche solo di una rata), il presente accordo abiliterà il Sig. Pietro Gallo ad azionare lo stesso, per la coattiva riscossione del credito, rappresentando il negozio un incontestabile riconoscimento di debito per esso Comune di Martirano.

6) Tutti gli oneri, eventualmente, susseguenti all'inadempimento del presente atto saranno a carico della parte inadempiente.

7) Si precisa che gli onorari dei legali non sono inclusi nel presente accordo e verranno liquidati con provvedimento separati.

8) Le Parti autorizzano, reciprocamente, il trattamento dei dati personali per le finalità riconducibili all'esecuzione del presente atto.

Si allegano al presente atto, così da formarne parte integrante, copia della delibera del Consiglio Comunale n. ___ del ___ e copia della polizza fideiussoria n. ___ del ___.

Martirano _____

Letto, confermato e sottoscritto

Gallo Pietro

per il Comune di Martirano
(Il Responsabile del Servizio Finanziario)
Rag. Lina Grazia Pugliano

- **Avv. Francesco Ferrari** -